



COMUNE DI CENTOLA

Via Tasso – Prov. di SALERNO- C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370712 – Fax 0974-933742 • 933194

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

REG. ORD. N° 49/A/08/P/P - del 17/07/08

OGGETTO: Disciplina dell'attività balneare e gestione del demanio marittimo con finalità turistico- ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale comunale.

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 36/08, del 05/06/08, emessa dall' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di PALINURO, riguardante la disciplina dell'attività balneare, nel comune di Centola;

VISTI gli articoli 28, 30, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.P.R. 616/77 - art. 59 con il quale venivano delegate alle Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

VISTA la Legge 59/97 relativa alle competenze sul demanio marittimo;

VISTO il DLgs n. 96 del 30/3/1999;

VISTA la circolare n. 120 del 24/5/2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione -Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTA la legge 512/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la L.R. 7.01.2000 n. 1 che regolamenta tra l'altro il commercio sulle aree pubbliche;

VISTO il DLgs 5-2-1997 n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti e s.m. ed i.;

VISTA la legge 152/99 così come modificata ed integrata dal DLgs 18 agosto 2000 n. 258 e s.m.ed i. su "Tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTA la delibera di G.R.C. n. 3744 del 14/7/2000 con la quale si concretizzava il conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

VISTA la Delibera della G.R.C. n. 1971 dell'11/05/2001 ad oggetto «Assetto normativo ed indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai DLgs nn. 112/98 e 96/99. Con allegato»;

O R D I N A

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2008.
2. Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il **15 GIUGNO** e terminare non prima del **15 SETTEMBRE**, con l'osservanza delle norme indicate nella presente Ordinanza.
3. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico in ogni stabilimento, nelle colonie marine, attrezzature, luogo ben visibile e per tutta la stagione in concessione e nelle spiagge.
4. Qualora una struttura balneare intenda operare in deroga ai termini di inizio e fine di cui al punto che precede, dovrà assicurare il servizio di salvataggio secondo le modalità stabilite con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, n. 36/08, del 05/06/08.

5. Sulle spiagge libere, in attesa dell' istituzione del servizio di salvataggio, saranno installati appositi cartelli monitori, ben visibili e con la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

ART. 2 DIVIETI DI BALNEAZIONE

La balneazione è vietata nelle zone di mare adibite a orridoi di atterraggio opportunamente segnalati, nonché nelle altre aree indicate dalle relative ordinanze emesse dagli Enti competenti e rese note nei modi previsti dalla legge;

Art. 3 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge ricadenti nell'ambito territoriale del Comune di Centola:

E' VIETATO:

1.1 L'accesso, la sosta e qualsiasi altro tipo di attività a persone e mezzi, nonché l'attracco di qualsiasi unità navale al molo in calcestruzzo, sito in loc. ex Club Med. E' altresì vietato l'utilizzo dello specchio acqueo sottostante ed immediatamente circostante il molo stesso;

1.2 Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.

1.3 Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

1.4 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra può essere ridotta in proporzione, ma comunque non può essere inferiore ad un terzo della profondità.

1.5 Campeggiare.

1.6 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. Il divieto di sosta è esteso anche alle aree demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o vi sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. A tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap necessari a conseguire l'autonomia per i relativi spostamenti.

1.7 Praticare qualsiasi gioco (p.e. il gioco del pallone, da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

1.8 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti.

1.9 Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

1.10 Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc..) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo.

1.11 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

1.13 Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

1.14 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile e di apparecchio privato e per qualsiasi altro scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

1.15 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

Art. 4 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

1.1 I concessionari di strutture balneari – prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo 1 – devono:

- a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio.

- b)** Esporre in luoghi ben visibili agli utenti oltre alla copia della presente ordinanza anche le tariffe applicate per i servizi resi.
- c)** Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile – devono essere permanentemente disponibili:
- Un binocolo.
 - Un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta «**SALVATAGGIO**», dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso, destinata ad altri usi.
- d)** In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- e)** Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il Divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.
- f)** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- Tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione.
 - Una cannula di respirazione bocca a bocca.
 - Un pallone «Ambu» o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
 - Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- g)** Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
- h)** Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 5 tra le file e metri 3,00 fra ombrelloni della stessa fila.
- i)** Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia di 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
- j)** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Servizio Demanio Marittimo e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
- k)** Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.), salvo espresso consenso del concessionario.

2. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

2.1 Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

2.2 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

2.3 Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso:

- Tre bombolette individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione.
- Una cannula di respirazione bocca a bocca.
- Un pallone «Ambu» o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
- Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

2.4 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

2.5 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

2.6 I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

2.7 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Art. 5

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

1. La disciplina di tale sport è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministro della Marina Mercantile.

Art. 6

NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

1. Il noleggio di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela o a motore è regolamentato dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 – 1164 – 1174 – 1231--1251, del codice della navigazione e dall'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice penale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà trasmessa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Centola, al Comando di Polizia Municipale di Centola, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, alla locale stazione di Centola-Palinuro e alla Regione Campania.

IL SINDACO

Dott. Romano Speranza

